

Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Modena

Prot. 0001407 - 07/05/2008

Classificazione: 18. 6. 0



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

N° DGRUPS/VI/.....

Risposta al Foglio del.....

N°.....

Ministero della Salute

0018082-P-30/04/2008

DGRUPS



16213447

Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Modena
P.le Boschetti, n.8
41100 Modena

OGGETTO: Pubblicità sanitaria. Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Con riferimento alla nota prot.0034442 del 16 novembre 2007 con la quale codesto Ordine chiede se le disposizioni contenute nella Legge 4 agosto 2006, n.248, relative alla regolamentazione della pubblicità sanitaria, siano riferite solo ai singoli professionisti o anche alle strutture complesse, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2 della predetta legge è diretto a tutelare la libera concorrenza nell'ambito dei servizi professionali e sancisce l'abrogazione delle pregresse disposizioni in materia di pubblicità sanitaria, fatte salve quelle riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso.

Il comma 1 lett. b) di detto articolo, abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali, il divieto anche parziale di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni; la pubblicità dovrà rispondere, dunque, a criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto sarà verificato dall'ordine, mentre sono individuati con precisione gli elementi dell'attività professionale che possono essere reclamizzati all'esterno.

A parere della scrivente Amministrazione, poiché l'abrogazione contenuta nell'art.2 è rivolta all'attività libero professionale, si deve ritenere che l'intero impianto normativo disciplini solo l'attività dei liberi professionisti svolta in forma singola o associata.

Pertanto le società di capitali, essendo caratterizzate dalla figura del socio di mero capitale, figura tra l'altro non prevista dall'art.2, comma 1, lett. c), rimangono soggette alle


norme della pubblicità sanitaria di cui alla legge n.175 del 1992 venendo meno nelle società di capitali l'elemento personalistico che contraddistingue il rapporto tra utente e libero professionista.

Riprendendo, il quesito di codesto Ordine, se per struttura complessa si intende società di persone o associazione tra professionisti, si ritiene che la legge 175/92 non possa trovare applicazione nel caso di specie.

Viceversa, se il riferimento è alle società di capitali, a parere di questa Direzione la predetta fattispecie soggiace alla normativa di cui alla legge 175/92, dato che la norma contenuta nell'art.2 della legge 248/06 ha inteso liberalizzare le attività svolte dai professionisti in forma singola o associata.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Leonardi)



GDM/